

**ACCORDO INTEGRATIVO SULLE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E  
S.M.I. PER OPERE E LAVORI PUBBLICI**

tra ARPAT, la RSU e le OO.SS del comparto

L'amministrazione di ARPAT, la RSU e le Organizzazioni sindacali del personale di comparto


Verificato che:

- l'ipotesi di accordo è stata siglata dalle parti in data 8.9.2022;
- in data 22.9.2022 è stata resa dal Collegio dei Revisori, a seguito della ricezione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di accordo in questione, la certificazione di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001.





**CONCORDANO**

sull'allegata ipotesi di accordo integrativo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per opere e lavori pubblici, siglata in data 8.9.2022;

**Delegazione di parte pubblica**

Direttore Generale - Pietro Rubellini*	
--	--

**Delegazione di parte sindacale**

Per la RSU - Matteo Francalanci	
CGIL FP - Riccardo Bartolini	PER CGIL FP 
CISL FPS - Nicola Burzio	
UIL Sanità - Fabrizio Grassi	

\* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

## **IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO SULLE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I. PER OPERE E LAVORI PUBBLICI**

La Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale del personale di comparto, come indicati tra i firmatari della presente ipotesi di accordo.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 2 del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";
- i vigenti CCCCNLL del personale di comparto del Comparto Sanità;
- e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità per il personale di Comparto del 21.5.2018, che indica fra le materie oggetto di oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva e l'art. 81, comma 4, lett. d) dello stesso CCNL che prevede la possibilità di incrementare, con importi variabili di anno in anno, il fondo premialità e fasce "delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000";
- l'art. 113 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e s.m.i.;
- gli artt. 17, comma 2, e 18 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della performance;
- Sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale di comparto di Arpat", adottato con Decreto DG n. 138 del 17/11/2016;
- l'Accordo di contrattazione integrativa del 19/09/2017 sui criteri e le modalità di svolgimento di attività aggiuntive remunerate ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte del personale di comparto (Decreto presa atto DDG n. 134 del 06/10/2017);


### **CONCORDANO**

sul testo del "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art 113 del D. Lgs n 50/2016 e s m i. per opere e lavori pubblici" che, in allegato, costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti danno infine atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del DLgs 155/2001, il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.


#### Delegazione di parte pubblica

Direttore Generale - Pietro Rubellini\*




#### Delegazione di parte sindacale


Per la RSU - Matteo Francalanci




CGIL FP - Riccardo Bartolini

PER CGIL FP 

CISL FPS - Nicola Burzio



UIL Sanità - Fabrizio Grassi



**ARPAT**  
**Agenzia per la Protezione ambientale della Toscana**

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE  
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E  
S.M.I. PER OPERE E LAVORI PUBBLICI**

*[Handwritten signatures]*

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione	pag.
Art. 2 - Modalità di costituzione del fondo	pag.
Art. 3 - Soggetti beneficiari	pag.
Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per le funzioni tecniche	pag.
Art. 5 - Gruppo di lavoro	pag.
Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione	pag.
Art. 7 - Accertamento delle attività svolte	pag.
Art. 8 - Liquidazione dei compensi	pag.
Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti	pag.
Art. 10- Disciplina delle varianti	pag.
Art. 11 - Suddivisione in lotti	pag.
Art. 12 - Confronto	pag.
Art. 13 - Entrata in vigore	pag.
Art. 14 - Disposizioni transitorie e di coordinamento	pag.
Art. 15 - Rinvio	pag.



# REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

## Art. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è approvato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito «Codice») e s.m.i. e si applica agli appalti di opere e lavori pubblici dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale della Toscana (ARPAT)
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e dai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 113 del Codice e s.m.i. , esclusivamente per le seguenti attività:
  - Attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - Attività di progettazione\*
  - Attività relativa al coordinamento della sicurezza – progettazione ed esecuzione\*
  - Attività per la verifica preventiva dei progetti;
  - Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
  - Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - Attività di responsabile unico del procedimento;
  - Attività di direzione dei lavori;
  - Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - Attività di collaudatore statico.

\* Inserite dal nuovo decreto legge n. 32 dell'aprile 2019

3. Le funzioni tecniche inerenti le attività elencate al comma 2, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici.
4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.
5. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte delle opere e dei lavori pubblici, nei tempi previsti valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
6. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Ente, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2.

## Art. 2 - Modalità di costituzione del fondo

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il "Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche " (in seguito "Fondo"), è costituito da un importo non superiore al 2% modulata sull'importo delle opere e dei lavori pubblici posto a base di gara, iva esclusa.
2. Detto importo confluisce in un apposito Fondo all'interno del quale sono distinte 2 quote con le seguenti finalità:

- a) l'80% delle risorse del Fondo è destinato all'incentivazione dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento, ed oggetto di specifica contrattazione decentrata con le OO.SS. e le R.S.U.;
- b) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

- 1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Agenzia che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività elencate nell'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
  - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
  - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - c) nel responsabile unico del procedimento;
  - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione; verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori, collaudo o verifica di conformità.
- 2. A sensi dell'articolo n. 113 comma 3 del Codice, le attività tecniche affidate al personale con qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento, ferma restando la quota spettante ai collaboratori.

### **Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per le funzioni tecniche**

- 1. L'entità del fondo per le funzioni tecniche viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici aggiudicati mediante contratti di appalto:
  - a) per opere e lavori fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
  - b) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
  - c) per opere e lavori di importo compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;
  - d) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,0% dell'importo a base di gara.

2. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera e/o del lavoro. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro con decreto del Direttore generale su proposta del dirigente competente.

## **Art. 5 - Gruppo di lavoro**

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile del procedimento, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP), ove questo sia diverso.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
  - l'opera o il lavoro, ed il relativo programma di finanziamento;
  - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento, sulla base del quadro economico dell'intervento;
  - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. A cadenza annuale verrà pubblicato un avviso interno per acquisire la manifestazione di interesse da parte del personale di comparto, in possesso dei requisiti richiesti ed interessato ad effettuare le attività ivi indicate, finalizzato alla formazione di un elenco che potrà essere utilizzato per il supporto al Settore Patrimonio immobiliare Impianti e reti. Tale elenco non è vincolante.

## **Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

**Prima dell'entrata in vigore del D.L. 32 del 18 aprile 2019:**



n°	Fasi del procedimento	Percentuali %	Attività specifica	Quote %
1	Programmazione	5	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	3
			preventivazione della spesa per investimenti	2
2	Verifica preventiva dei progetti	10	attività di verifica dei progetti	5
			validazione dei progetti	5
3	Affidamento	15	redazione e controllo degli atti per le procedure di affidamento (bandi, capitolati, lettere d'invito, etc)	15
4	Esecuzione	50	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione degli appalti	5
			direzione dei lavori, ufficio di direzione, assistenza al collaudo, collaudo e certificazioni di regolare esecuzione, collaudo statico, etc	45
5	Responsabilità del procedimento	20	tutte le attività del RUP elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti e norme connesse	20
	<b>Totale</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

Dopo l'entrata in vigore del D.L. 32 del 18 aprile 2019:

n°	Fasi del procedimento	Percentuali %	Attività specifica	Quote %
1	Progettazione	15	redazione elaborati di progetto	10
			validazione dei progetti	5
2	Coordinamento Progettazione	5	redazione psc	5
3	Esecuzione	40	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione degli appalti	5
			direzione dei lavori, ufficio di direzione, assistenza al collaudo, collaudo e certificazioni di regolare esecuzione, collaudo statico, etc	35
5	Coordinamento esecuzione	15	Attività di coordinatore in esecuzione	15
	Responsabilità del procedimento	25	tutte le attività del RUP elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti e norme connesse	25
	<b>Totale</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

- Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
- I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
- Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 50% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori nominati, per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

## **Art. 7 - Accertamento delle attività svolte**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel decreto che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel decreto di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, accertati per motivi direttamente imputabili ai componenti del gruppo, il dirigente incaricato con proprio atto, dispone la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

## **Art. 8 - Liquidazione dei compensi**

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto, mediante la predisposizione di apposita relazione nella quale sono riportati le attività svolte dai vari componenti del gruppo, l'elenco dei documenti prodotti in virtù delle attività svolte, e l'importo dell'incentivo che viene erogato.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
  - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara;
  - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
  - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Gestione delle risorse umane in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
5. Tali importi rientrano nella sommatoria del compenso incentivante per attività aggiuntive di cui all'Accordo di contrattazione integrativa del 19/09/2017, adottato con Decreto DG n. 134 del 06/10/2017.

## **Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione per cause imputabili agli stessi componenti del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione per cause direttamente imputabili ai componenti del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura del 10% per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 50%.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti., o per altre cause che possano essere opportunamente motivate.

#### **Art. 10 - Disciplina delle varianti**

1. Le varianti contrattuali, previste dal vigente Codice dei contratti pubblici (per es: rinnovi, proroghe, forniture complementari, quinto d'obbligo, servizi aggiuntivi ecc.), contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni nella progettazione quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **Art. 11 - Suddivisione in lotti**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), del d.lgs n. 50 18 aprile 2016 e s.m.i.), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg) , del d.lgs n. 50 18 aprile 2016 e s.m.i.).

#### **Art. 12 - Confronto**

1. Entrambe le parti aziendale e sindacale si impegnano a valutare entro 24 mesi dall'adozione del presente regolamento, l'applicazione a regime del presente regolamento e a riconfermare l'accordo ovvero a ritrovare l'accordo.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si applica a opere e lavori pubblici, per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a opere e lavori pubblici per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente all'1.1.2018, per le quali è possibile prevedere i corrispondenti importi nel budget di esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 526, L. n. 205/2017.

#### **Art. 14 - Disposizioni transitorie e di coordinamento**

1. Gli incentivi da erogare per opere e lavori pubblici per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, restano assoggettati alla disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
2. Gli incentivi da erogare per opere e lavori pubblici per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del D.L. 32/2019 sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, lett. aa) del D.L. 32 del 18 aprile 2019 e, qualora convertito in legge.

#### **Art. 15 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

